



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

DISPOSIZIONE N. 3429 /DG


IL DIRETTORE GENERALE

- CONSIDERATO** che per effetto dell'art.28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- CONSIDERATO** che per effetto dell'art.28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) sono soppressi;
- PRESO ATTO** del decreto n.123 del 21 maggio 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008, n.133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.179 del 3 agosto 2010;
- VISTO** il DPCM del 22 maggio 2017 con il quale il Viceprefetto Stefano Laporta è stato nominato Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- CONSIDERATO** che l'insediamento del Presidente è avvenuto in data 17 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera n.7/CA dell'8 novembre 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore Generale al Dott. Alessandro Bratti;
- CONSIDERATO** che l'insediamento del Direttore Generale è avvenuto in data 16 dicembre 2017;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- VISTO il decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. “decreto salva Italia” – art. 24 – limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTA la circolare INPS n. 37 del 14 marzo 2012 recante “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP”;
- VISTO il decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 – art. 2 comma 5 di interpretazione dell’art. 24 comma 4 della Legge n. 214 del 2011 che conferma la vigenza dei limiti ordinamentali esistenti e ribadisce il principio generale secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo qualora risulti raggiunto il limite di età previsto dell’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico;
- CONSIDERATO che, in data 24 maggio 2021, l’Ing. Giuseppe MANGIALAVORI, dipendente di II livello - profilo professionale Primo Tecnologo, raggiungerà il limite massimo di età previsto dall’ordinamento professionale vigente;
- VISTO l’ultimo contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato relativo all’attribuzione di un incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia stipulato con l’Ing. Giuseppe MANGIALAVORI, prot. n. 10200 del 02/03/2020 con decorrenza dal 02/03/2020 e la durata di tre anni;
- VISTA la situazione contributiva dell’Ing. Giuseppe MANGIALAVORI che, alla suddetta data non gli consente il raggiungimento del requisito per la maturazione del diritto a pensione;
- VISTI gli orientamenti del Dipartimento della Funzione Pubblica con note del 22 luglio 2014 prot. dfp, n.41233, pervenuta in ISPRA il 23 luglio 2014 prot. n.30513, e del 4 aprile 2013 prot. n.15888;
- VISTO il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- VISTA la circolare INPS n.10 del 29 gennaio 2019 recante “Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e pensione anticipata “quota 100” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”;




- VISTA** la circolare INPS n.11 del 29 gennaio 2019 recante “Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione”;
- VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n.282 del 1991 con la quale è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.4 primo comma del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione di rimanere in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima;
- PRESO ATTO** pertanto, che le condizioni contributive anzidette, dell’Ing. Giuseppe MANGIALAVORI, determinano un trattenimento tecnico obbligato per l’Istituto tenuto conto della relativa finestra di uscita a garanzia della continuità tra retribuzione e pensione senza incidere sul turn-over fino al 1° dicembre 2022 data in cui sono presenti i requisiti per la pensione anticipata;
- VISTO** l’art.5 comma 8 del D.L.n.95 del 6 luglio 2012 (S.O.G.U.n.156 del 6.7.2012) in cui si dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche ... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e’ fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”;
- TENUTO CONTO** degli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, D.Lgs. n.39/2013, in particolare, di quanto disposto dall’art.53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 in tema di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
- VISTA** la nota ISPRA prot. n.13 RPC del 27 gennaio 2014;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

VISTO

il paragrafo 6.6. “Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors) del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ISPRA 2021-2023;

DISPONE

- di differire il collocamento a riposo dell’Ing. Giuseppe MANGIALAVORI, per raggiunti limiti di età, fino al 1° dicembre 2022 (ultimo giorno di servizio 30 novembre 2022) momento in cui, secondo le norme oggi vigenti, ha maturato il diritto alla pensione anticipata, *salvo disposizioni derivanti da nuovi interventi normativi che mutino le condizioni di maturazione di qualsivoglia diritto a pensione;*
- che ai sensi dell’art. 5 comma 8 del D.L. n.95 del 6 luglio 2012, non verranno retribuite le ferie residue che, unitamente alla banca del tempo residua, dovranno obbligatoriamente essere fruite secondo quanto previsto dal vigente CCNL EPR e in ogni caso entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- il divieto al dipendente, che abbia esercitato potestà o potere negoziale per conto di ISPRA, di prestare attività lavorativa o professionale presso i destinatari dei provvedimenti adottati o dei contratti conclusi con il suo apporto decisionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- l’ISPRA, agirà in giudizio, per il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art.53 comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001;
- di incaricare il Dipartimento Servizi Generali e Gestione del personale affinché proceda alla notifica del presente provvedimento ed all’avvio di tutti gli adempimenti che ne discendono.

Roma, - 4 MAG. 2021

Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Bratti

ISPRA

MODULO DISPOSIZIONE

DOC. ISPRA (2021) n. 3429

Da:

AGP-ECO


RESPONSABILE:

Stefania Petrecca

Data:

ATTO PROPOSTO

NOTE INFORMATIVE



CODICE ATTO

N° PRENOTAZIONE

(a cura di AGP-BIL Settore Bilancio)

C.R.A.

C05

365/2021/PE

SOGGETTO:

Ing. Giuseppe MANGIALAVORI.

OGGETTO:

Differimento collocamento a riposo per limiti di età. Decorrenza pensione 1° dicembre 2022.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL C.R.A

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE